

FOGLIO INFORMATIVO

CESSIONE PRO SOLUTO CREDITI ERARIALI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

GUBER BANCA S.p.A.

Sede Legale: Via Corfù, 102 - 25124 Brescia (BS)

Tel.: 030 2455811 (numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o per conclusione del contratto) - Fax: 030 2450351

Email: factoring@guber.it - PEC: guber@legalmail.it e factoring.guberbanca@legalmail.it - Sito Internet: www.guber.it

P.IVA / C.F. e iscrizione registro Imprese di Brescia n. 03140600176 - REA n. BS-331397

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 8074 - Cod. ABI

03656.6Capitale Sociale 10.200.000 € i.v.

Guber Banca S.p.A. è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CHE COS'E' IL CONTRATTO DI CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI ERARIALI

La cessione *pro-soluto* dei Crediti Erariali (IVA, IRES, IRAP) è il contratto a titolo oneroso con il quale Guber Banca S.p.A. acquista i crediti di natura fiscale certi, liquidi ed esigibili vantati dal Cedente nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria con l'assunzione da parte della Cessionaria del rischio del mancato pagamento dovuto a inadempienza del debitore. La cessione prevede che il corrispettivo venga erogato prima della data di incasso del Credito, con applicazione di una commissione sulla base delle aspettative di incasso del credito, e nei limiti di quanto contrattualmente previsto. Il prodotto cessione pro soluto è rivolto esclusivamente alle imprese che vantano crediti fiscali e sono residenti nel territorio italiano.

Il credito ceduto verrà acquistato da Guber Banca S.p.A. solo previa notifica dell'avvenuta cessione al Debitore. La cessione si perfezionerà attraverso stipula di atto notarile.

I Crediti Erariali si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ivi compresi eventuali frutti scaduti, a qualsiasi titolo dovuti.

Rischi a carico del Cliente

La Cedente garantisce che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili e assume le obbligazioni previste dal contratto e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

La violazione delle garanzie e l'inadempimento delle obbligazioni previste nel contratto di cessione obbliga la Cedente ad indennizzare e manlevare la Cessionaria in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa, da questa subiti a causa di tale inadempimento o violazione.

DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI	
ISTRUTTORIA	
Descrizione condizione	Valore condizione massima
Spese Istruttoria pratica e Registrazione contratto	10.000,00 euro
Spese di Rinnovo pratica	5.000,00 euro
INTERESSI A CARICO DEL CEDENTE IN VALUTA EURO (divisore anno civile 365/366)	
Tasso di interesse anticipato su acquisto crediti (sconto commerciale)	Tasso fisso in misura massima pari al 6% annuo con liquidazione ed addebito anticipato alla data di pagamento corrispettivo ovvero tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione (rilevazione alla data di pagamento del corrispettivo) maggiorato dello Spread concordato, con liquidazione ed addebito anticipato alla data di pagamento corrispettivo. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero è pattuito un tasso floor e il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread.
Parametro di indicizzazione	Euribor 3 mesi media mensile mese precedente
Periodicità di liquidazione interessi (giorno di liquidazione degli interessi)	Mensile / trimestrale - anticipata/posticipata - fine mese/fine trimestre
COMMISSIONI	
Commissione Flat su acquisto crediti	8,00% applicata sul valore nominale dei crediti ceduti con liquidazione e addebito flat alla data di pagamento del corrispettivo
UTILIZZO PIATTAFORMA	
Canone annuale del servizio "Piattaforma"	Zero
SPESE GESTIONE DOCUMENTI	
Spese per certificazione a società di revisione/terzi	100 euro
Recupero spese bolli	Nella misura prevista per legge, a carico del Fornitore

- o Clausola di salvaguardia contro il rischio usura. Il tasso effettivo globale medio (il "TEGM") previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (la "Legge Antiusura"), relativo alle operazioni di Factoring, può essere consultato sul sito internet della banca www.Guber.it o della Banca d'Italia http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm.

Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali.

Il Prezzo di acquisto sarà pari al valore nominale dei Crediti, al netto di:

- a) commissioni
- b) interessi anticipati
- c) spese di istruttoria

L'applicazione degli oneri economici avverrà nei limiti del c.d. tasso soglia rilevato ai fini usura. Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996) è consultabile sul sito internet www.guber.it

RECLAMI

I **reclami** devono essere inviati all'Ufficio Reclami della Banca.

Indirizzo sede: via Corfù, n.102 – 25124 Brescia;

Indirizzo PEC: guber@legalmail.it;

Indirizzo di posta elettronica: ufficioreclami@guber.it.

1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

2. Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione e/o all'applicazione del presente contratto, il cliente può presentare reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l'esito dello stesso entro 60 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento di cui alla successiva Sezione III, la Banca darà riscontro al cliente entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

3. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, prima di adire l'autorità giudiziaria è tenuto a rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o ad esperire un procedimento di mediazione previsto come condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ad uno degli organismi descritti nel successivo comma 4. Per saper come rivolgersi all'ABF si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

4. In alternativa all'ABF, il cliente potrà effettuare il tentativo di mediazione, rivolgendosi:
- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, oppure;
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo**Amministrazione Finanziaria:**

(a) a qualsiasi altro fine, qualsiasi competente autorità fiscale italiana, ufficio, dipartimento, o amministrazione finanziaria inclusa qualsiasi Agenzia delle Entrate e qualsiasi Agenzia delle Entrate Riscossione;

(b) ai fini della notifica della Cessione, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione competenti per il rimborso.

Accettazione: Indica l'atto con cui la Cessionaria accetta la Proposta di Cessione.

Cedente: Indica l'impresa cliente del Cessionario, cioè la controparte del presente accordo.

Cessionaria: Indica Guber Banca S.p.A.

Cessione: Indica il contratto mediante il quale la Cedente trasferisce alla Cessionaria il Credito IVA.

Crediti Erariali: Indica i crediti IVA, IRES, IRAP di cui la Cedente ha chiesto il rimborso nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Debitore: Indica lo Stato italiano, inclusa ciascuna delle sue amministrazioni e, in particolare, l'Amministrazione Finanziaria.

Importo Nominale: Indica, con riferimento al Credito IVA, l'importo in linea capitale di tale credito.

Termine Presunto: Scadenza attesa per la regolazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dichiarata dal Cedente

Scadenza Convenzionale: Sommatoria di Termine Presunto e Stress Time.

Stress Time: Termine individuato nel Documento di Sintesi.